DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INNANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Art. 8

Indennità agli esperti

Agli esperti e' dovuta, per ogni udienza l'indennita' di lire 3.000. Per le missioni e' dovuta una indennita' di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione.

Versione in vigore dal 31 marzo 1963, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Estremi	Legge 2 marzo 1963, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-controversie-innanzi-alle-sezioni-specializzate/art-8-indennita-agli-esperti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it